

SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI- SERVIZIO DIOCESANO TUTELA MINORI E
PERSONE VULNERABILI I- CARITAS DIOCESANA



LA TUTELA DEI MINORI DI ETA' E DELLE
PERSONE VULNERABILI NEL DIRITTO
CANONICO

DIFFERENZA TRA PECCATO E DELITTO NEL DIRITTO CANONICO

Cosa si intende con «**PECCATO**»?

Troviamo una definizione di peccato nel Catechismo della Chiesa Cattolica (1849-1851)

Il peccato è una mancanza contro la ragione, la verità, la retta coscienza; è una trasgressione in ordine all'amore vero, verso Dio e verso il prossimo, a causa di un perverso attaccamento a certi beni. Esso ferisce la natura dell'uomo e attenta alla solidarietà umana. [...] Il peccato si erge contro l'amore di Dio per noi e allontana da lui i nostri cuori.

Cosa si intende con «**DELITTO CANONICO**»?

Dice il can. 1321 §2:

Nessuno è punito salvo che la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa.

Elementi propri del delitto:

- Elemento OGGETTIVO: violazione esterna di una legge o di un precetto
- Elemento SOGGETTIVO: soggetto gravemente imputabile per dolo o per colpa
- Elemento LEGALE: riferimento implicito a pene previste dalla legge o dal precetto.

TUTTI I DELITTI SONO PECCATI MA NON TUTTI I PECCATI SONO DELITTI

L'iter giuridico normativo. L'azione della Chiesa universale

2001

Giovanni
Paolo II

Sacramentorum
Sanctitatis
Tutela

2010

Benedetto
XVI

Normae
de delictis
Congregationum
pro
Doctrina
Fidei
reservatis
su Normae
de Delictis
contra
fidem
necnon de
gravioribus
delictis

2011

CDF, Lettera
circolare per
aiutare le
conferenze
episcopali nel
preparare
linee guida
per il
trattamento
dei casi di
abuso
sessuale nei
confronti di
minori da
parte di
chierici

2016

Francesco
Come una
Madre
amorevole

2019/2023

Francesco
Vos estis
lux mundi;
Modifiche
alle
«Normae
de
gravioribus
delictis»;
Istruzione
«Sulla
riservatezza
delle
cause»

2020

CDF,
Vademecum
su
alcuni
punti di
procedura
nel
trattamento
dei casi
di abuso
sessuale di
minori
commessi
da chierici,
ver. 1.0.

2021

Francesco,
Cost.
apostolica
Pascite
gregem
Dei con cui
viene
riformato
il Libro VI
del codice
di diritto
canonico

2021

Francesco
Norme sui
delitti
riservati
della
Congregazione
per la
Dottrina
della Fede

Dalla *protezione* alla *salvaguardia*: il metodo
l'*Accountability*

Compliance

Trasparenza

Vigilanza

CO-RESPONSABILITA'

Le azioni riguardano tutti
coloro che agiscono nella
Chiesa (il Popolo di Dio)



SINODALITA'

Le norme penali del CIC → nuovo libro VI

Non esiste giuridicamente concetto di «abuso sessuale»

Categoria rilevante *Delicta contra sextum* cioè delitti contro il Sesto Comandamento del Decalogo

M.P. VOS ESTIS LUX MUNDI 2023: «un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, o nel costringere qualcuno a realizzare o subire atti sessuali; un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con un minore o **con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con un adulto vulnerabile**; l'immorale acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, di immagini pornografiche di minori o **di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione**; il reclutamento o l'induzione di un minore o **di persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o di un adulto vulnerabile** a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate; [...]»

Delicta graviora → delitti più gravi contro i costumi, tra i quali si annoverano le condotte sessuali con minori di età, vulnerabili (e più precisamente persone abitualmente dotate di un uso imperfetto di ragione) e le nuove fattispecie che criminalizzano varie condotte ascrivibili alla pornografia

Dalla *protezione* alla *salvaguardia*: l'attenzione alle vittime e la vulnerabilità


LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO
“*VOS ESTIS LUX MUNDI*” (ED. 2023)

ART. 1 § 2.

Agli effetti delle presenti norme, si intende per:

- a) «*minore*»: ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni; **al minore è equiparata la persona *abitualmente* con uso imperfetto della ragione;**
- b) «*adulto vulnerabile*»: ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche *occasionalmente*, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa;

Centralità della persona, cultura della salvaguardia e diritto penale della Chiesa



Non più «solo» delitti contro il buon costume → estensione tipologia
persone offese dai delitti

MA

Delitti contro la vita, la libertà e la dignità delle persone

Le persone offese → minori di età e «vulnerabili»


Il concetto di «vulnerabilità» nel codice di diritto canonico

Can. 1398:

§ 1. Sia punito con la privazione dell'ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il chierico: 1° che commette un **delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela**; 2° che recluta o induce un minore, o una **persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela**, a mostrarsi **pornograficamente** o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate; 3° che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, **immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione**. § 2. Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395, § 3 (violenza sessuale), sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.

Cosa comporta questo cambio di paradigma?

Centralità della persona



Non più «solo» violazioni obblighi del celibato → estensione tipologia di soggetti *autori di delitti canonici* (non più *solo* chierici, *ma anche* laici e religiosi)

I soggetti «autori» dei delitti

Can. 1398:

§ 1. Sia punito con la privazione dell'ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, **il chierico**: 1° che commette un **delitto contro il sesto comandamento del Decalogo** con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela; 2° che recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate; 3° che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione.

§ 2. **Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa**, se commette il **delitto di cui al § 1, o al can. 1395, § 3 (violenza sessuale)**, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.

- ❖ Corresponsabilità nella custodia dei piccoli e dei fragili
- ❖ Norma severa → non c'è graduazione di responsabilità in base a età persona offesa
- ❖ Doppia perseguibilità canonica e civile → non esiste *bis in idem*

3 chiavi di lettura

Persone

- Rinnovata centralità dignità della persona umana (v. slides precedenti)

5.5 Non può essere tollerato nessun clima di complice e omertoso silenzio in tema di abuso sessuale nei confronti di minori o persone vulnerabili: **chiunque abbia notizia** della presunta commissione in ambito ecclesiale di abusi sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili è chiamato a segnalare tempestivamente i fatti di sua conoscenza alla competente autorità ecclesiastica, a tutela dei minori e delle persone vulnerabili, della ricerca della verità e del ristabilimento della giustizia, se lesa
(Linee Guida CEI, 2019).

Comunità

- Responsabilizzazione comunitaria
- Can. 1311
- Can. 1371
- Linee Guida CEI 2019 → organismi e procedure

Trasparenza
Segnalazione
Diritto/dovere dei fedeli
Corresponsabilità

Missione

- Diritto e pastorale
- La salvaguardia dei minori e vulnerabili come elemento della «pastorale ordinaria»
- Servizio di cura e custodia di piccoli e fragili

«la protezione dei minori e delle persone vulnerabili è una missione comunitaria che non può essere semplicemente delegata ad alcune strutture o persone. Ciascuno può e deve fare la sua parte, cominciando da un rinnovamento interiore e passando attraverso un rinnovamento comunitario. In questo percorso, nel quale l'intera comunità si fa carico di un cambiamento culturale che metta al centro i più piccoli e vulnerabili, si inserisce il discernimento circa gli operatori pastorali e quanti, in modi diversi, hanno contatto con i minori nelle comunità ecclesiali» (Linee guida CEI, 2019)

Le procedure

- ❖ **SEGNALAZIONE**
- ❖ **ACCERTAMENTI PRELIMINARI**
- ❖ **MISURE CAUTELARI**
- ❖ **INDAGINE PREVIA**
- ❖ **FASE GIUDIZIALE**
- ❖ **SANZIONI**

Le linee guida della CEI

Le procedure

SEGNALAZIONE

5.5. «**chiunque** abbia notizia della presunta commissione **in ambito ecclesiale** di abusi sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili è chiamato a segnalare tempestivamente i fatti di sua conoscenza alla competente autorità ecclesiastica, a tutela dei minori e delle persone vulnerabili, della ricerca della verità e del ristabilimento della giustizia, se lesa».

- Chi segnala?
- A chi si deve segnalare?
- Cosa si segnala?
- Quando?
- Con quale scopo?

SEGNALAZIONE

➤ Chi segnala?

5.7 Salvo nel caso previsto dai cann. 1548 § 2 CIC e 1229 § 2 CCEO, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso abuso sessuale su minori o persona vulnerabile *da parte di un chierico o di un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica*, **ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all'Ordinario del luogo** dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai cann. 134 CIC e 984 CCEO. Questa segnalazione non costituisce una violazione del segreto d'ufficio né può dar luogo a pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni

- Chiunque (anche laici)
- Chierico o membro istituto vita consacrata o società vita apostolica (→ obbligo canonico → scriminato dal segreto ministeriale can. 1548 §2 e ovviamente dal sigillo sacramentale)
- Riforma Libro VI CIC: responsabilità giuridica per omissione di segnalazione (can. 1371 § 6)

!!! Obbligo di denuncia vs. diritto di denuncia → can 223

- **Diritti del segnalante e/o vittima:** ascolto e accoglienza; accessibilità, protezione e riservatezza; trasparenza; no obbligo di silenzio riguardo a contenuto segnalazione; diritto all'anonimato con cautele

SEGNALAZIONE

➤ A chi si deve segnalare?


- «competente autorità ecclesiastica» → **CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO**
- Se abuso commesso da chierico o religioso → Ordinario del luogo dove sono avvenuti i fatti o altri soggetti canonici can. 134 CIC
- → Servizi diocesani, regionali, nazionali a tutela dei minori → se riguarda un chierico → informazione a vescovo o superiore competente
- Se abuso riguarda il comportamento di un vescovo o se vescovo non ha rispettato procedure per segnalazione ecc. → rinvio a norme *Vos estis lux mundi; Come una madre amorevole*

SEGNALAZIONE

➤ A chi si deve segnalare? Rapporti con autorità civili e autonomia procedure canoniche

- Principio generale: viene incoraggiata la denuncia alla competente autorità dello Stato
- Autorità ecclesiastica: non ha obbligo giuridico di denuncia **MA** deve informare della possibilità di denuncia secondo le leggi dello Stato e che procedura canonica non si sostituisce a quella civile
- *Se dopo indagine previa* → fumus delicti → «obbligo morale» di denuncia
- Eccezione: espressa opposizione giustificata da parte della vittima

Le linee guida della CEI



Per concludere:

Diritto e giustizia nella salvaguardia di minori di età e vulnerabili

- Interventi sistemici
- Dimensione di servizio
- Giustizia e verità

CONTATTI SERVIZIO DIOCESANO PER LA TUTELA MINORI E PERSONE VULNERABILI

- **PER SEGNALARE CASI DI ABUSO IN AMBIENTI ECCLESIALI O CHIEDERE INFORMAZIONI, RIVOLGITI A :**

CENTRO DI ASCOLTO PER LA TUTELA MINORI

Chiama il : 347/7073628

Manda una mail a : tutelaminori@curia.pc.it

- **PER FORMAZIONE, RICHIESTA DI SUPPORTO**

Manda una mail a: referentetutelaminori@curia.pc.it

- VISITA LA PAGINA DEL SERVIZIO SUL SITO DIOCESANO:
<https://www.diocesipiaccenzabobbio.org/servizio-tutela-minori/>

Qui troverai il materiale di approfondimento personale e comunitario in materia di Tutela Minori e Persone Vulnerabili